

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. IRENE TRICOMI - Presidente -
- Dott. MARIA CASOLA - Consigliere-
- Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO -Rel. Consigliere-
- Dott. RICCARDO ROSETTI - Consigliere -
- Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14753-2023 proposto da:

_____—____—_____ rappresentato e difeso
dall'avvocato _____;

- *ricorrente* -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

- *intimato* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di PAOLA, del 22/01/2023

2026

R.G.N. 1296/2021;

3017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 23/06/2026 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA
SARRACINO.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Paola, per quanto qui in rilievo, omologava il
positivo accertamento del presupposto sanitario per la
fruizione della indennità di accompagnamento, nonché della
condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104 del

Oggetto

Decreto	di
omologa	-
Indennità	di
accompagnamento	
e handicap con	
connotazione di	
gravità - Spese -	
Violazione cd.	
minimi.	

R.G.N. 14753/2023

Cron.

Rep.

Ud 23/06/2026

CC

- E' STATA DISPOSTA
D'UFFICIO LA
SEGUENTE
ANNOTAZIONE: IN
CASO DI DIFFUSIONE
OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI
ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DI:



1992, con decorrenza dal 19.7.2021, condannando l'INPS alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000 oltre accessori.

2. Propone ricorso per cassazione, articolato in un'unica doglianza, il ricorrente indicato in epigrafe.

3. L'INPS resta intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012, dell'art. 13 della l. n. 247 del 2012, del d.m. n. 55 del 2014, dell'art. 1 del d.m. n. 37 del 2018, nonché dell'art. 111, comma 7, della Costituzione; è inoltre denunciata l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione circa i punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Il ricorrente denuncia, nella sostanza, la violazione dei cd. minimi nella liquidazione delle spese legali.

Nel dettaglio, premessa l'applicabilità nella fattispecie all'attenzione dello scaglione compreso tra 26.000,01 e 52.000 €, assume essergli dovuta a titolo di compenso (per le tre fasi: studio, introduttiva e trattazione) in adesione di quanto affermato in Cass. n. 2450/2023, la somma di € 1528 o quella minore di € 1212.

2. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.

Premette il Collegio che, essendosi concluso il procedimento di ATPO il 22.1.2013, ai fini della liquidazione si applica il d.m. n. 147/2022.

Quanto poi alla dedotta violazione dei cd. minimi, va osservato con ampio richiamo a quanto già affermato in Cass. n. 32352/2022 ed alla giurisprudenza ivi richiamata, che questa Corte ha da tempo consolidato il principio (*cfr.* sul punto, Cass.



n. 29311/2020, Cass. n. 23514/2021, etc.) secondo cui le controversie che, per il loro contenuto intrinseco, non sono suscettibili di valutazione economica, come quelle relative allo stato, debbono ritenersi controversie di valore indeterminabile, ai fini della liquidazione delle spese giudiziali (così già Cass. n. 1877 del 1965 e, più di recente, fra le altre, Cass. n. 24979 del 2018).

Questa Corte ha poi affermato, a più riprese, che la condizione di portatore di *handicap* costituisce un vero e proprio *status* (cfr. tra le tante, Cass. n. 21416/2019), venendo in rilievo una qualità giuridica che l'art. 3 della l. n. 104 del 1992 attribuisce ad un soggetto - "*che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione*" - nei confronti di altri soggetti nell'ambito dell'ordinamento giuridico. Detta condizione di *handicap*, è stato poi sottolineato, è, a sua volta, matrice di una pluralità indeterminata di situazioni soggettive attive e passive (cfr. lo stesso art. 3 cit. ai commi 2 e et ss., ma anche gli artt. 17-19, 33 e ss. e succ. mod. e integrazioni della l. 104 del 1992).

Tanto premesso è corretta (cfr. d.m. n. 55 del 2014, art. 5, commi 5-6) l'individuazione dello scaglione effettuata da parte ricorrente in cassazione, dovendo aversi riguardo a quello compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.

Ebbene, applicando i cd. minimi, in relazione alle tre fasi del procedimento di ATPO (studio, introduttiva ed istruttoria), ex d.m. 147/2022, il compenso non poteva essere inferiore alla soglia di € 1528, così liquidate, rispettivamente, le tre fasi: € 496,00 (studio), € 394 (introduttiva), € 638 (istruttoria).



4. Alla luce di quanto innanzi esplicato, le soglie minime del citato d.m. sono state senza dubbio violate dal decreto qui all'attenzione, con omissione di ogni motivazione sul punto, ne consegue, la cassazione del decreto *in parte qua*, con rinvio al Tribunale di Paola, nella persona di altro giudice, perché voglia provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di ATPO nel rispetto dei principi innanzi enunziati, oltre che delle spese del presente giudizio di legittimità.

4. In considerazione della natura della controversia, venendo in rilievo dati sensibili, si dispone l'oscuramento d'ufficio delle generalità della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione alla sola statuizione sulle spese di lite, e rinvia al Tribunale di Paola, in persona di diverso magistrato, che provvederà ad una nuova liquidazione delle spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo sulla scorta dei principi innanzi enunziati, provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.

In caso di riproduzione in qualsiasi forma dell'ordinanza, si dispone l'anonimizzazione dell'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della parte privata riportati nel provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.6.2024.

LA PRESIDENTE

Irene Tricomi



